

Delib. C.C. n° 20 del 23/5/1996

COMUNE DI FILATTIERA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E
CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.
10 SETTEMBRE 1990, N° 285



INDICE PER CAPI

1. DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO da art. 1 a art. 10	pag. 2
2. TRASPORTO DEI CADAVERI da art. 11 a art. 26	pag. 4
3. INUMAZIONI da art. 27 a art. 34	pag. 7
4. TUMULAZIONI (sepulture private) da art. 35 a art. 49	pag. 10
5. ESUMAZIONI da art. 50 a art. 57	pag. 14
6. CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE da art. 58 a art. 66	pag. 16
7. ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO da art. 67 a art. 71	pag. 19
8. NORME DI SERVIZIO da art. 72 a art. 77	pag. 20
9. POLIZIA DEL CIMITERO da art. 78 a art. 87	pag. 22
10. CONTRAVVENZIONI da art. 88	pag. 24
11. DISPOSIZIONI FINALI da art. 89 a art. 90	pag. 25



CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

La denuncia della causa di morte e l' accertamento dei decessi è regolata dal Capo I del D.P R. 10 Settembre 1990 N.285.

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all' atto del seppellimento, a cura dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome,



data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare, salvo quanto dispone l'art. 9 sulle esumazioni, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 Settembre 1990, n°285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Responsabile comunale del Servizio cimiteriale e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre.

Art. 10



1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Sindaco ed il responsabile del servizio del cimitero sono tenuti a denunciare all' Autorità Giudiziaria competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art.410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, oppure può essere gestito in base all' art.19 D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L' incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Servizio del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/90.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l' ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.



Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni della stessa norma, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria salvo che il Funzionario medico incaricato dall' A.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l' autorizzazione al trasporto prevista dall' art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l' osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario medico incaricato dall' A.S.L..

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l' estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all' elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Funzionario medico incaricato dall' A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguirne la via più breve dall' abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall' abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18



1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Nel caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta dovrà essere autorizzata dal Sindaco, sentito l' Funzionario medico incaricato dall'A.S.L..

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.20

1. Per il trasporto di salme all' estero o dall' estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino e da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall' art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso un eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell' anno, tale disposizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all' incaricato dell' accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n°



1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all' art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l' Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n°1055.

3. Per l' introduzione e l' estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art.23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall' estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l' Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all' art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell' estinto ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Funzionario medico incaricato dall' A.S.L.

Art.24

1. Tanto nel caso dell' articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta, evitando la sosta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all' insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall' art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art.26

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l' identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l' indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni (all' aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l' utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l' indicazione dell' anno di seppellimento. Tale cippo o croce sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l' assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l' indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30



1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l' una dall' altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1.50,una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l' uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall' estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l' impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l' indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l' indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell' atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.33

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L' operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Per le sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti a suddetta altezza a semplice invito dell' Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Le tombe private devono rispettare le dimensioni specificate nell' allegato A e devono essere allineate con le tombe preesistenti. All' infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

CAPO IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 35

1. Il Comune può concedere l' uso ai privati di :

- a) tombe o forni o loculi individuali;
- b) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Non è consentito il rilascio di concessioni d'uso di aree per la realizzazione di tombe di famiglia.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l' altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all' art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art.37

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all' articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 38

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell' art.93 D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze e demandata al Sindaco secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

Art. 39

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30, rinnovabili, dalla data del contratto di concessione del loculo.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell' ossario comune;
5. I resti mortali potranno essere collocati in speciali loculi ossario individuali, previo pagamento del diritto di nuova concessione relativa all' ossario.
6. I resti mortali potranno essere collocati in loculi già contenenti un feretro purchè abbiano capacità dimensionali tali da contenere, senza interferire con il feretro, in particolare le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili dovranno essere contenuti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche dell' art.36 del D.P.R. n° 285/90
7. Nell' arco temporale della concessione, i feretri non possono essere spostati da un loculo singolo ad un' altro loculo singolo salvo i casi di forza maggiore ed i casi di traslazione dei feretri autorizzati o disposti dal Comune. In quest' ultimo caso le spese di traslazione, inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione gravano sul bilancio comunale.

Art. 40

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune o del concessionario del servizio lampade votive.

Art. 41

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l' autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 42

1. Il Comune darà avviso agli interessati delle scadenze delle concessioni con congruo anticipo di modo che gli interessati possono richiedere l' eventuale rinnovo.

Art. 43

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell' ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all' ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 44

La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell' Autorità Giudiziaria o dal Sindaco , per indagini nell' interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 46

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell' art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 47

1. Nell' escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell' ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all' Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere inceneriti nell' interno del cimitero.

Art. 48

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l' apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell' Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un' opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 49

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all' art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, e , in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' art.82 del presente regolamento.

Art. 50

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco sentito il Funzionario medico incaricato dall'A.S.L.. Devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'A.S.L. o suo delegato e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall' Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell' Autorità Sanitaria a tutela dell' igiene.

Art.51

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettante indicato dal servizio di igiene e sanità pubblica della U.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull' apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l' esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll' acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circonda. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con disinfettante indicato dal servizio di igiene e sanità pubblica della U.S.L.. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art.52

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del

personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

CAPO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 53

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell' associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art.20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Funzionario medico incaricato dall' A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell' Autorità Giudiziaria.

3. Non essendo possibile la gestione diretta del servizio di cremazione, imbalsamazione e autopsie il Comune provvederà attraverso la concessione del servizio secondo la disciplina di legge vigente.

Art. 54

Le urne cinerarie devono portare all' esterno l' indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 55

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 56

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere disposte in un ossario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle nicchie cinerarie predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 57

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 58

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell' ente morale stesso.
2. La consegna dell' urna cineraria, agli effetti dell' art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l' urna ed il terzo viene trasmesso all' ufficio dello Stato Civile.

Art. 59

1. Le autopsie, anche se ordinate dall' Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all' esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Funzionario medico incaricato dall' A.S.L., della scheda di morte di cui all' art.4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l' autopsia deve darne d' urgenza comunicazione al Sindaco e al Funzionario medico incaricato dall' A.S.L. dell' Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n° 1265.

Art. 60

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Funzionario medico incaricato dall'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285

Art. 61

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 62

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 63

1. Il cimitero comprende:

- a) un' area destinata ai campi di inumazione;
- b) un' area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione; e/o camera mortuaria e sala autopsia;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario;

Art. 64

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un addetto al servizio cimiteriale (affossatore o necroforo).

Art. 65

1. Il responsabile del servizio :

- a) ritira e conserva presso di sé l' autorizzazione di cui all' art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285;
- b) tiene aggiornato l' apposito registro previsto dall' art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all' Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art.410 del Codice Penale.

Art. 66

1. L' addetto al servizio :

- a) ritira l' apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all' incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall' art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall' Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell' interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell' opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

- f) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all' interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Cap VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 67

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Provvederanno alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal Responsabile del Servizio del cimitero.

Art. 68

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dal Sindaco per mezzo dell' Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal responsabile del servizio del cimitero alla consegna d' ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nella accennata autorizzazione.



4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall' autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l' osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 69

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 70

- 1: Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all' accogliimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 71

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l' ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fra fossa e fossa , rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni come accenna l' art.51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, ed i legami abbruciati nell' interno dei cimiteri.



Art. 72

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo o croce portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo o croce, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.
5. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 73

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 74

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 75

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l' erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell' interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell' ossario.

Art. 76

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l' estensione del cimitero.

Art. 77

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 78

1. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l' austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 79

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 80

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall' Autorità Comunale.

Art. 81

1. Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all' Autorità od al personale addetto od assistente per legge all' operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 82

1. Chiunque nell' interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art. 83

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l' applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1256, come modificati per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689, oltre al risarcimento del danno causato.

Cap XI

DISPOSIZIONI FINALI





COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL		N. 27
CONSIGLIO COMUNALE		
OGGETTO:	INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA	

L'anno duemilaundici il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Lino Mori, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera "a" del dec. leg.vo 267/2000) il Segretario Generale Sig. Franco Marani.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.10 ed assenti n.2 come segue:

MORI LINO - Sindaco	P	CORVI FRANCESCA	P
LONGINOTTI GIOVANNI	P	BARELLA GINO	P
ZANI MASSIMILIANO	P	PINZA MASSIMO	P
BARDINI PIERLUIGI	A	DELLA ZOPPA LUIGI	A
MARCHETTI PAOLA	P	DRAGHI ANDREA	P
MARTINELLI ALESSANDRO	P	MARCHETTI PIERO	P
BARDINI PAOLA	P		

Dopo l'appello vengono giustificati i Cons.: _____

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati Scrutatori i Cons.: Massimigliano Zani, Francesca Corvi, Andrea Draghi.

Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Moscatelli Silvia, Terzi Davide.

IL SINDACO

Relaziona sull'argomento fornendo lettura delle integrazioni proposte al regolamento da modificare e ne spiega le ragioni, lasciando spazio agli interventi.

Seguono gli interventi dei Consiglieri:

- Pinza, il quale propone di istituire una apposita Commissione Consigliare per discutere in modo complessivo del problema;
- Marchetti Piero, il quale dice di ritenere assurdo che solo ora ci si interessi di far pagare dopo decenni di latitanza sulle problematiche cimiteriali. Invita, altresì, a voler definire la possibilità di continuare a permettere la costruzione di loculi interrati (tombini);
- Draghi, il quale si associa alla proposta del Consigliere Pinza

Al termine il Sindaco pur esprimendo condivisione sulla proposta di costituzione di una apposita Commissione Consigliare, da concordare con i Capigruppo Consiglieri, invita, nell'immediato a voler approvare l'integrazione proposta.

Il Sindaco Presidente sottopone, pertanto in approvazione le integrazioni proposte al regolamentare e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con delibera C.C. n. 20 del 23.05.1996 integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 16.03.2010 (entrambe divenute esecutive ai sensi di legge);

Dato atto del parere favorevole della Azienda U.S.L. espresso con nota prot. n. 14067 in data 24.06.2011;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma del Dec. Leg.vo 267/2000;

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Draghi, Marchetti Piero, Pinza) degli 11 Consiglieri presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA

Ribadite le premesse che si intendono tutte qui riportate:

Di integrare il "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale" con i seguenti articoli:

Art. 72bis - Servizi Gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica,
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri,
- c) il recupero delle salme accidentate,
- d) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune,
- e) il feretro ed il relativo servizio funebre per le salme di persone:
 - - sconosciute,
 - - conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,
 - - quando i familiari non risultino in grado, di sostenere la spesa, sempre che non vi siano

persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3 - Il Consiglio Comunale con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 18/08/2000 n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

5 - La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera "e" terzo punto, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Assistenza Sociale dell'Area Affari Generali dell'Ente stesso.

6 - In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera "e" primo e secondo punto, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

7 - In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

.....
Art. 83bis - Norma derogatoria particolare

1 - Per norma consuetudinaria, derivante da usanze consolidate aventi particolare valenza di sensibilità sociale, da tempo immemorabile si sono esaudite richieste di concessione, fatte da tutti i privati richiedenti, di piccole porzioni di suolo, all'interno dei cimiteri comunali, per la costruzione, a cura e spese dei privati stessi di loculi interrati ad uso familiare (tombini), a due celle sovrapposte.

2 - Pur definendo l'impossibilità di continuare tale tradizione in ragione, soprattutto, della mancanza di spazio come già evidenziato in sede di modifica delle norme regolamentari cimiteriali (c.f.r. Del. C.C. n. 7 del 16.03.2010), per il grande impatto sociale che ha rivestito e riveste la cennata consuetudine, si ritiene di dover sanare tali fatti consuetudinari non normati, pur nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 285/90 e delle leggi sanitarie vigenti, definendo che i loculi interrati, costruiti ad oggi nei termini suddetti, possano essere regolarizzati, in deroga, con la seguente procedura:

- I Familiari aventi titolo potranno presentare richiesta in sanatoria al Comune, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per ottenere la concessione dell'area, producendo la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo che sarà stabilito dalla Giunta a titolo di corrispettivo concessorio,
- Il Comune, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dalle leggi sanitarie e cimiteriali, provvederà al rilascio dell'atto concessorio definendo per lo stesso la durata di anni 40 con inizio dalla avvenuta costruzione del manufatto, con possibilità di rinnovo oneroso per ulteriori 40 anni.

3 - Per i loculi interrati già venuti a scadenza rispetto al tempo di concessione sopra definito, gli stessi soggetti di cui al comma precedente potranno chiederne e ottenerne il rinnovo, nei termini e nei limiti temporali massimi sopra definiti, previo contestuale pagamento del corrispettivo previsto per la prima concessione e di quello previsto per il rinnovo.

4 - I loculi interrati (tombini) si intendono utilizzabili per la tumulazione, anche in tempi diversi, di un solo feretro per ogni loculo per una sola volta. I feretri tumulabili sono solo quelli degli aventi diritto.



5 - I loculi interrati (tombini) venuti a scadenza rispetto al tempo sopra definito e non rinnovati o rinnovabili, non potranno essere ulteriormente utilizzati rimanendo nella disponibilità del Comune il loro smantellamento.

6 - Allo scadere temporale della concessione ovvero del rinnovo, cessa il possesso da parte del concessionario ritornando l'area nella piena disponibilità del Comune.

(Si da atto che nel corso della discussione del surriportato argomento, alle ore 18,30, è entrato e ha preso posto nei banchi del Consiglio e ha partecipato al voto il Consigliere Martinelli)

